



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo
Monopoli

Ordinanza n. 28/2010

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO E COMANDANTE DEL PORTO DI MONOPOLI:

VISTA: l'Ordinanza n° 8/93 in data 27.07.1993, con il quale il Comandante dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Monopoli, ha ordinato l'interdizione il transito e la sosta sia di veicoli sia di persone in varie località del Comune di Monopoli tra cui la zona demaniale marittima antistante lo Stadio Comunale "V. S. Veneziani" e l'ex deposito costiero " SAROM" fg. di mappa 11/B part. 4048 e fg. di mappa 11/D part. 4086 (all. 1);

VISTA: la relazione di servizio redatta in data 19.05.2010 dal personale dipendente il Comando di Polizia Municipale del Comune di Monopoli trasmessa a questo Comando in data 27.05.2010 con foglio prot. 21227;

CONSIDERATA: la necessità di dover garantire la tutela della pubblica e privata incolumità nella zona interessata dallo sgrottamento, nelle more di un organico intervento volto ad eliminare lo stato di pericolo da parte del Comune di Monopoli;

VISTI: gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento per l'Esecuzione del Cod. della Navigazione;

RENDE NOTO

Che la volta rocciosa della grotta, sita nell'area demaniale marittima denominata "Torrente Ferraricchio" del Comune di Monopoli, prospiciente la via Ungaretti, come da stralcio fotografico allegato, è soggetta ad elevato e attuale pericolo di distacco di rocce, che per naturale caduta ed assenza di impedimenti di alcun tipo, possono ricadere sulla spiaggia sottostante;

ORDINA

ARTICOLO 1

E' vietato l'accesso e lo stazionamento all'interno della grotta, nell'area sovrastante la stessa nonché sulla spiaggia ivi adiacente di cui al RENDE NOTO, per ragioni di sicurezza e della salvaguardia della pubblica e privata incolumità in correlazione agli accennati pericoli di crolli;

ARTICOLO 2

Il Comune di Monopoli è obbligato ad apporre sulle pareti rocciose costituenti fronti all'ingresso della grotta e nella zona sovrastante la stessa di cui in premessa, appositi cartelli monitori, ben visibili a chiunque vi transiti davanti a distanza di sicurezza, che riportino i divieti di cui al

precedente art. 1, possibilmente redatti in lingua italiana ed inglese, con indicazione del numero e dalla data della presenza Ordinanza;

ARTICOLO 3

Rimangono nella responsabilità dell'Amministrazione Comunale di Monopoli, ai sensi del Decreto Legislativo 267/2000 sull'ordinamento degli enti locali, tutti i provvedimenti contingibili ed urgenti, compreso il posizionamento di idonea segnaletica verticale, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità in correlazione agli accennati pericoli di crolli all'interno della grotta di cui al RENDE NOTO;

ARTICOLO 4


Slavo che il fatto costituisca diverso reato, i trasgressori ai divieti della presente Ordinanza saranno puniti ai sensi dell'art. 1231 e/o dell'art. 1164 del Codice della Navigazione;



ARTICOLO 5

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Monopoli, li 16.06.2010

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Carmen GIACOPPO



-  AREA INTERDETTA AL TRANSITO ED ALLA SOSTA DI VEICOLI E DI PERSONE
-  AREA INTERDETTA ALLA BALNEAZIONE, AL TRANSITO ED ALLA SOSTA DI IMBARCAZIONI (ampiezza mt.100)

ORDINANZA n° 08/193 del 27.07.1982 (ALL. ATTU 8) - NORD PORTO MONOPOLI -
Foglio di mappa n° 11/B part. 4048 e n° 11/D part. 4086 - SCALA 1:1000 -